

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Oggetto:

Istituzione di un'Azienda Agrituristico Venatoria ai sensi della Legge Regionale 29 Luglio 1998, n°23, art. 34, in Comune di Montresta (OR). Proponente: Sas Campedas Azienda Agricola SS. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Valutazione appropriata).

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 s.m.i.;

VISTA la L.R.2 agosto 2006, n.11 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTE la L.11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R. 29 luglio 1998 n. 23, recanti attuazione della

direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, annullata e

sostituita dalla direttiva 09/147/CE;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002

recante "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000";

VISTO il D.Lqs n. 152/06 e s.m. e i. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante

"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79

/409/CEE";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

VISTO il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009

recante "Modifica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione

(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)

VISTA la Decisione di esecuzione (Ue) 2023/241 della Commissione del 26 gennaio 2023

che adotta il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria

per la regione biogeografica mediterranea;

VISTO il DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto

2014 recante l'aggiornamento dell'elenco delle ZPS istituite (dicembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43

/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del

28.12.2019);

VISTE le Direttive Regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla

D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022;

VISTE la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24;

VISTI in particolare, l'art. 2, comma 9 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art.

19, comma 2 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per i quali nei provvedimenti adottati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato

per la conclusione del procedimento;

RICHIAMATA la direttiva del Segretario generale n. 2 del 22 marzo 2022 contenente indicazioni sui

termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che la società "Sas Campedas Azienda Agricola SS" (di seguito Proponente) ha

presentato, in data 25.03.2024 (prot. D.G.A. n. 9974 di pari data), e regolarizzato in data 10.04.2024 (prot. D.G.A. n. 11544 di pari data) l'istanza per l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza appropriata (Livello II della V.Inc.A.), ex art.

5 del DPR 357/97, relativa all'"Istituzione di un'Azienda Agrituristico Venatoria ai



sensi della Legge Regionale 29 Luglio 1998, n°23, art. 34, in Comune di Montresta (OR)";

CONSIDERATO

che l'azienda in progetto ricade interamente all'interno della ZSC "Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone" (ITB020041) e non è direttamente connessa o necessaria alla gestione dello stesso sito ai fini della conservazione della natura:

RILEVATO

che il progetto prevede l'istituzione di una azienda agrituristico venatoria (AATV) denominata "Sas Campedas", ricadente nel Comune di Montresta (OR), avente una superficie complessiva di 397.77.58 ettari, ad integrazione dell'attività agricola già esercitata sul territorio. All'interno dell'azienda è presente una rete di viabilità interna che garantisce l'accessibilità ai diversi punti della costituenda AATV.

All'interno della AATV sarà praticata la caccia (esclusivamente da parte di cacciatori autorizzati dagli organismi dell'azienda) alle specie selvatiche stanziali e di passo e l' addestramento cani, nel rispetto del calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna e della direttiva per la gestione delle aziende Agro-Turistico-Venatorie dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma Agro-Pastorale e della Legge Regionale N° 23 del 98. L'attività venatoria sarà esercitata anche sui capi di selvaggina allevata, principalmente pernice sarda e quaglia, in minor numero anche lepre sarda e coniglio selvatico, esclusivamente nelle giornate di apertura della caccia. Le specie saranno acquistate da allevamenti autorizzati e certificati, con rilascio di certificazione sanitaria e qualità genetica.

I capi complessivamente prelevati e i capi immessi, per ogni giornata di caccia, verranno annotati su apposito registro.

Sono previste:

- 25 giornate di caccia in un anno (nel rispetto del calendario venatorio), con una media di 4 cacciatori a giornata, per un totale di 100 ore/anno di attività venatoria; per la caccia al cinghiale, esercitata solo su selvaggina naturale, è previsto un numero medio di 8 cacciatori e massimo di 10 (compresi i battitori) e 4/5 cani limieri (tipo Dachs Brake e Hannoveriani) per limitare il disturbo alla fauna selvatica. Saranno inoltre attuate azioni mirate al controllo e al contenimento (secondo i modi e i tempi



previsti dal calendario venatorio e dalle normative in materia) degli animali opportunisti e problematici, quali volpi e cornacchie che arrecano danno alla fauna selvatica:

- 10 giornate di addestramento cani in un anno, con 4 cani di media a giornata, per un totale di 20 ore/anno. L'attività di addestramento cani verrà esercitata nelle sole giornate previste dal calendario venatorio regionale.

Il progetto non prevede la realizzazione di nessun tipo di opera e di infrastruttura, ad esclusione della tabellazione del perimetro dell'AATV. Non è prevista l' organizzazione di gare cinofile. Si prevede infine la coltivazione di colture a perdere per una superficie minima di 1 ha/100 ha, dislocate, a macchia di leopardo, in diverse zone dell'Azienda. Le colture a perdere saranno impiantate esclusivamente nelle superfici aziendali da sempre utilizzate come seminativi.

Il controllo del territorio sarà assicurato dalla costante presenza di addetti della A.A.T. V.

RILEVATO

che, a seguito dell'analisi della documentazione fornita dal proponente e di quella in possesso dell'Assessorato, all'interno dell'area dell'azienda ricadono i seguenti habitat di importanza comunitaria: 6310 "Dehesas con Quercus spp. Sempreverde", 9340 "Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia", e il mosaico degli habitat 9320" Foreste di Olea e Ceratonia" e 5330 "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici";

CONSIDERATO

che gli habitat interni all'azienda risultano idonei alla presenza di numerose specie faunistiche di importanza comunitaria (ai sensi della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE "Uccelli" e della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE);

ESAMINATA

la documentazione trasmessa dal Proponente, comprensiva degli elaborati progettuali e del relativo studio di incidenza ambientale, è emersa la necessità di acquisire i seguenti documenti integrativi e chiarimenti, richiesti con la nota prot. D.G. A. n. 17979 del 06.06.2024, al fine di valutare in modo compiuto la potenziale incidenza su habitat e specie di importanza comunitaria:

• planimetria su ortofoto con ubicazione dei terreni destinati alla semina delle colture a perdere e sovrapposizione degli stessi con la carta degli habitat di



importanza comunitaria e indicazione tipologia delle colture a perdere previste;

- descrizione delle modalità di realizzazione della tabellazione:
- regolamento dell'AATV;

ESAMINATA

la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente in data 14.06.2024 (prot. D. G.A. n. 18819 di pari data), dalla quale si evince che:

- le aree scelte per il posizionamento delle colture a perdere non ricadono in habitat di importanza comunitaria ma in terreni già coltivati, privi di vegetazione arborea e arbustiva, le specie utilizzate saranno graminacee e leguminose di ecotipi locali, coltivate in consociazione o in purezza (es. veccia/avena - veccia /avena/trifoglio - avena/trifoglio). Saranno inoltre rispettate le rotazioni, nel rispetto della buona tecnica agronomica, avvicendando leguminose e graminacee, al fine del miglioramento della fertilità del suolo;
- i cartelli utilizzati per la tabellazione della AATV saranno installati (su tutto il perimetro dell'azienda) su pali di legno infissi nel terreno, senza uso di cemento, o su cancelli o recinzioni esistenti, e che durante le operazioni di installazione degli stessi verrà posta particolare attenzione a non danneggiare la vegetazione esistente;
- l'azienda è dotata di un regolamento che disciplina le attività esercitate all' interno della stessa;

CONSIDERATI

i potenziali impatti sullo stato di conservazione della ZSC "Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone" (ITB020041) riconducibili alle azioni previste nel progetto, in relazione alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario;

VISTA RILEVATO

la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

che il progetto in esame non determina interferenze significative con gli habitat di interesse comunitario e che, in considerazione della calendarizzazione e delle modalità di attuazione delle attività proposte, non si prevedono incidenze significative sulla componente faunistica di importanza comunitaria;



CONSIDERATO

che all'interno delle ZSC è attualmente aperta la caccia nel rispetto del calendario venatorio regionale;

CONSIDERATE

le misure gestionali previste dal regolamento dell'AATV (datato giugno 2024), finalizzate alla limitazione dell'incidenza sugli habitat e sulle specie della ZSC interessata, tra cui le seguenti:

- all'interno dell'AATV si praticherà la caccia alle specie selvatiche stanziali e di passo nel rispetto del calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, effettuata esclusivamente da cacciatori ospiti muniti di regolare Autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria in Sardegna;
- anche gli animali allevati che verranno lanciati nell'AATV potranno essere cacciati esclusivamente nelle giornate di apertura della caccia, nel rispetto del calendario venatorio regionale; queste potranno essere cacciate anche da tutti i cacciatori ospiti, anche se non muniti di Tesserino Regionale;
- in ogni giornata di caccia (25/anno nel rispetto del calendario venatorio) saranno presenti unicamente 4 cacciatori (max 6), per un totale di 100 ore /anno di attività venatoria; per la caccia al cinghiale, esercitata solo su selvaggina naturale, è previsto un numero medio di 8 cacciatori e massimo di 10 (compresi i battitori) e 4/5 cani limieri (tipo Dachs Brake e Hannoveriani) per limitare il disturbo alla fauna selvatica;
- saranno attuate azioni mirate al controllo e al contenimento (secondo i modi e i
 tempi previsti dal calendario venatorio e dalle normative in materia) degli
 animali opportunisti e problematici, quali volpi e cornacchie. Ogni cacciatore
 non può utilizzare più di tre cani da seguita nelle battute di caccia al cinghiale
 e alla volpe;
- sono previste 10 giornate di addestramento cani in un anno, con 4 cani in media a giornata, per un totale di 20 ore/anno.
- l'attività di addestramento cani verrà esercitata nelle sole giornate previste dal



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

calendario venatorio regionale;

- la presenza del numero dei cacciatori e dei cani da caccia è controllata dal personale dell'AATV;
- è prevista la raccolta dei bossoli;
- i cacciatori, singoli o in gruppo, potranno esercitare l'attività venatoria all'interno dell'AATV solo ed esclusivamente accompagnati dal personale esperto dell' AATV;
- la vigilanza all'interno dell'AATV sarà affidata a personale aziendale adeguatamente preposto;
- nella AATV verrà giornalmente compilato un registro che riporti la presenza di ogni singolo cacciatore esercitante e il numero e le specie da lui cacciate;

CONSIDERATO

che, in data 19 aprile 2024, si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di riferimento sul sito SardegnaAmbiente, e che nel termine di 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

RITENUTO

di poter esprimere un giudizio positivo di valutazione di incidenza per l'istituzione di un'azienda agrituristico venatoria denominata "Sas Campedas", ricadente nel Comune di Montresta (OR), proposto da Sas Campedas Azienda Agricola SS, in quanto si ritiene che la stessa non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie di importanza comunitaria e sull'integrità del sito Natura 2000 interessato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate di seguito nel presente dispositivo;

DATO ATTO

che relativamente al presente procedimento, avviato in data 10 aprile 2024, terminato alla data del presente provvedimento, è stato rispettato il termine di 60 gg. normativamente posto per la sua adozione (DPR 357/1997 e s.m.i.) in quanto i 60 gg. previsti, ripartono dall'arrivo delle integrazioni richieste, pervenute in data 14.06.2024; che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA);

CONSIDERATO

la Determina del Direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, n. 354 prot. 13917 del 02.05.2024, di conferimento all'ing. Sergio Deiana delle funzioni

VISTA



di direttore del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (VIA) presso la Direzione suddetta:

ACCERTATA

l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

ART. 1

di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, un giudizio positivo di valutazione di incidenza per l'istituzione di un' azienda agrituristico venatoria denominata "Sas Campedas", ricadente nel Comune di Montresta (OR), proposta dalla società Sas Campedas Azienda Agricola SS, in quanto la stessa, se eseguita nel rispetto delle seguenti prescrizioni, non produrrà incidenze significative sulla ZSC "Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone" (ITB020041), garantendo il mantenimento dell'integrità del medesimo sito, con particolare riferimento agli specifici obiettivi e alle misure di conservazione per habitat e specie di importanza comunitaria, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la tabellazione dell'AATV non dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie avifaunistiche presenti nel territorio interessato;
- 2. la selvaggina allevata dovrà essere acquistata, con certificazione sanitaria, esclusivamente da aziende autorizzate e certificate e dovrà essere lanciata, all' interno dell'AATV, in giornata; prima del lancio gli animali dovranno rimanere nelle gabbie di trasporto fornite dalle aziende di allevamento, per limitare eventuali problematiche di tipo sanitario che si potrebbero generare nello stazionamento in voliera. Gli animali acquistati dovranno essere inanellati in modo da distinguerli, una volta liberati, dalla fauna autoctona naturale della stessa specie;



- al fine di favorire il ripopolamento della selvaggina naturale all'interno della riserva dovranno essere previste idonee aree di rifugio e salvaguardia dei selvatici, nelle quali non dovrà essere praticata alcuna attività venatoria;
- 4. le colture a perdere, previste per l'alimentazione della fauna selvatica, dovranno essere realizzate esclusivamente in aree prive di vegetazione naturale ascrivibile ad habitat di interesse comunitario:
- non è consentito ospitare un numero maggiore di cacciatori e cani rispetto a quanto indicato nel regolamento aziendale datato giugno 2024;
- 6. all'interno dell'AATV è fatto divieto di svolgimento di attività di gare cinofile;
- 7. è fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività di sparo al di fuori del calendario venatorio;
- 8. i cacciatori frequentanti l'AATV dovranno essere informati dal personale competente dell'azienda riguardo la presenza e l'importanza della ZSC in cui essa ricade, dovrà inoltre essere indicato loro quali comportamenti adottare al suo interno (rispetto delle specie di importanza comunitaria in essa presenti, rispetto degli habitat di importanza comunitaria e degli habitat di specie, gestione dei rifiuti, traffico veicolare, ecc..).

ART. 2

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art.1, accertata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti, comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ri-decorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse;

ART.3

la presente determinazione, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture o alla loro ubicazione, è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni, etc., previsti dalla normativa vigente;

Il presente atto viene comunicato ai soggetti del procedimento e pubblicato nel portale istituzionale SardegnaAmbiente.



Il Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998) Sergio Deiana

Siglato da:

VALENTINA GRIMALDI